



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 329

SEDUTA DEL 09/04/2025

OGGETTO: Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 recante "Norme in materia di politiche giovanili". Determinazioni in ordine all'avvio del procedimento di ricostituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili (art. 23) e della Consulta regionale dei giovani (art.24).

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato 1 Tavolo coord pol giov.

Allegato 2 Consulta giov.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 recante "Norme in materia di politiche giovanili". Determinazioni in ordine all'avvio del procedimento di ricostituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili (art. 23) e della Consulta regionale dei giovani (art.24).**" e la conseguente proposta dell'Assessore Fabio Barcaioli;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la Legge regionale 1 febbraio 2016, n.1 recante "Norme in materia di politiche giovanili";

Visto l'art. 23 della L.R. n.1/2016 recante "Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili"

Visto l'art. 24 della L.R. n.1/2016 recante "Consulta regionale dei giovani";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di dare mandato al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Economia sociale e Terzo Settore di avviare il procedimento per la ricostituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art.23 della legge regionale n.1/2016 attivandosi verso il Consiglio delle Autonomie Locali cui spetta l'individuazione di dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, uno per ciascuna Zona Sociale, in modo da garantire, ove possibile, una adeguata rappresentanza di tutte le aree della regione;
- 2) di dare mandato al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Economia sociale e Terzo Settore di avviare, in attuazione della l.r. n. 1/2016 art. 24, c.2 e c.3 e tenendo conto dei principi generali di trasparenza, rappresentatività e parità di genere, il procedimento per la ricostituzione della Consulta regionale dei Giovani, formata da massimo 35 membri, nella composizione di seguito riportata:
 - 13 membri in rappresentanza di associazioni giovanili;
 - 5 membri in rappresentanza di associazioni studentesche universitarie;
 - 2 membri in rappresentanza di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
 - 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
 - 3 membri in rappresentanza delle associazioni dei giovani imprenditori;
 - 1 membro in rappresentanza degli ordini professionali o loro associazioni per i giovani professionisti;
 - 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali per i giovani lavoratori;
 - 1 membro in rappresentanza delle associazioni di migranti per i giovani con background migratorio;
 - 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui uno in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati da ANCI Umbria;
 - 1 membro in rappresentanza degli oratori, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre;
- 3) di approvare l'allegato 1) "Modalità di composizione e di funzionamento del Tavolo di

Coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art. 23 della L. r. 1 febbraio 2016, n.1" e l'allegato 2) "Modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei Giovani di cui all'art.24 della L.r. 1 febbraio 2016 n.1 e modalità di funzionamento della stessa", quali parti integranti e sostanziali del presente atto, revocando conseguentemente la dgr n.895/2016 e i relativi allegati;

- 4) di stabilire che la nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie Locali e la nomina degli organismi membri e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, componenti la Consulta regionale dei giovani sarà effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 recante “Norme in materia di politiche giovanili”. Determinazioni in ordine all'avvio del procedimento di ricostituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili (art. 23) e della Consulta regionale dei giovani (art.24).

La legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 recante “*Norme in materia di politiche giovanili*”, i cui destinatari sono i giovani di età compresa fra i quattordici e i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale (art.3), disciplina al Titolo V le “Forme di coordinamento e collaborazione” e istituisce, presso la Giunta regionale, il *Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili* (art. 23) e la *Consulta regionale dei giovani* (art.24) quali organismi di coordinamento e collaborazione.

Per quanto attiene il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, l'art. 23 della l.r. n.1/2016 ne definisce la composizione (comma 1) stabilendo che il Tavolo è composto da:

- a) assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

L'art. 23 stabilisce, inoltre, che possono partecipare al Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati (comma 2), altri soggetti competenti nella materia all'ordine del giorno e che la partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito (comma 3).

Per quanto riguarda i compiti (comma 4) il Tavolo:

- a) analizza la condizione dei giovani nel territorio regionale e ne individua le esigenze;
- b) raccoglie informazioni sul bullismo e sul cyberbullismo e sulle iniziative di contrasto e di prevenzione ad essi;
- c) elabora proposte e formula osservazioni alla Giunta regionale per la redazione del Piano di cui all'articolo 6, comma 3, e del Programma di cui all'articolo 7, comma 3.

Infine, il suddetto articolo precisa che il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale (comma 5). Spetta alla Giunta regionale, con proprio atto, stabilire le modalità di costituzione e di funzionamento (comma 6).

Per quanto attiene la Consulta regionale dei giovani, istituita dall'art. 24 della L.r. n. 1/2016 al fine di favorire il raccordo tra le rappresentanze giovanili e gli organi istituzionali, il comma 2 stabilisce che essa è composta da un massimo di trentacinque membri che vengono nominati secondo modalità e criteri, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto, che garantiscano parità di genere e rappresentatività, nonché trasparenza nella procedura di nomina.

Il comma 3 del citato art.24 stabilisce, altresì, che nella composizione della Consulta deve essere garantita la presenza di rappresentanti degli oratori, delle associazioni giovanili, degli studenti universitari, degli studenti delle scuole secondarie superiori, dei movimenti giovanili dei partiti politici, dei giovani amministratori comunali, dei giovani imprenditori e dei giovani professionisti.

La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito (comma 4).

Al comma 5 dell'art. 24 vengono definiti i seguenti compiti della Consulta ovvero: a) svolge funzioni di proposta alle istituzioni regionali sulle tematiche giovanili; b) rende parere obbligatorio alla Giunta regionale sul Piano di cui all'articolo 6, comma 3, e sul Programma di cui all'articolo 7, comma 3.

Viene precisato infine che la Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale (comma 6).

A seguito della approvazione della legge, con deliberazione n.895 del 1.08.2016, la Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 23 c.6 per il Tavolo e dell'art. 24 c.2 per la Consulta, ha definito per la prima volta le modalità di composizione e funzionamento e i criteri di nomina dei suddetti organismi.

Con riferimento agli allegati 1) e 2) del suddetto atto, al fine di semplificare le fasi del procedimento con il presente atto, si propone di modificarne alcuni aspetti procedurali.

Per quanto sopra, il presente atto reca:

- allegato 1) "Modalità di composizione e di funzionamento del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art. 23 della L. r. 1 febbraio 2016, n.1" il quale, nella formulazione aggiornata, stabilisce che la nomina dei componenti del Tavolo, individuati dal CAL ai sensi del c.1 lett. b dell'art.23 summenzionato, è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- allegato 2) "Modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei Giovani di cui all'art.24 della L.r. 1 febbraio 2016 n.1 e modalità di funzionamento della stessa" che, nella formulazione aggiornata, apporta modifiche atte a semplificare la procedura e stabilisce che la Giunta regionale procede alla nomina degli organismi membri individuati quali componenti la Consulta e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, con propria deliberazione. Il numero massimo di 35 membri, in base al combinato disposto del comma 2 e comma 3 dall'art. 24, viene confermato nella seguente composizione:

- a) 13 membri in rappresentanza di associazioni giovanili;
- b) 5 membri in rappresentanza di associazioni studentesche universitarie;
- c) 2 membri in rappresentanza di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- e) 3 membri in rappresentanza delle associazioni dei giovani imprenditori;
- f) 1 membro in rappresentanza degli ordini professionali o loro associazioni per i giovani professionisti;
- g) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali per i giovani lavoratori;
- h) 1 membro in rappresentanza delle associazioni di migranti per i giovani con background migratorio;
- i) 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui uno in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati da ANCI Umbria;
- j) 1 membro in rappresentanza degli oratori, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra.

Considerato tutto quanto sopra esposto, si propone di dare avvio al procedimento di ricostituzione dei due organismi di collaborazione e coordinamento previsti dalla l.r. n.1/2016, nel rispetto dei principi generali di parità di genere, rappresentatività e trasparenza, e di procedere come di seguito indicato:

- Per la costituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art.23, dando mandato al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Economia sociale e Terzo Settore di attivarsi verso il Consiglio delle Autonomie Locali cui spetta l'individuazione di dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, uno per ciascuna Zona Sociale, in modo da garantire, ove possibile, una adeguata rappresentanza di tutte le aree della regione.
- Per la costituzione della Consulta regionale dei giovani di cui all'art.24, dando mandato al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Economia sociale e Terzo Settore di procedere secondo le seguenti modalità:
 - o Per l'individuazione degli organismi membri di cui alle tipologie lett. a, b, c, d, e, f, g, h) mediante pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse/candidature nel quale potranno essere definiti ulteriori criteri utili alla selezione tra cui finalità dello Statuto, rappresentatività, territorialità e attività realizzate in favore dei giovani. Ad esito dell'avviso pubblico sarà costituita una Commissione che procederà alla valutazione delle candidature pervenute. In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore rispetto al numero massimo previsto per ciascuna tipologia tra quelle indicate all'art.2 si procede a valutazione comparativa. A seguito della valutazione

comparativa, gli organismi candidati sono inseriti in una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie di organismo di cui all'art.2 sopra indicato.

L'Amministrazione regionale procede, in base a detta graduatoria, a chiedere a ciascun organismo individuato la designazione dei propri rappresentanti, effettivo e supplente, in seno alla Consulta, di età non superiore a 35 anni.

- Per l'individuazione di 1 membro in rappresentanza degli Oratori e del rappresentante, effettivo e supplente, mediante richiesta di individuazione alla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre;
- Per l'individuazione di 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui 1 in rappresentanza dei giovani amministratori e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, mediante richiesta di individuazione all'ANCI Umbria tramite l'attivazione dei propri organi interni politico-tecnici di cui all'art.7 del proprio Statuto, tra cui figurano le consulte tematiche composte da rappresentanti di tutti i Comuni umbri.

Al fine di garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui al comma 2 dell'art. 24 della l.r. n. 1/2016, nell'avanzare tale richiesta, chiederà di indicare due nominativi di diverso genere quali rappresentanti in seno alla Consulta.

La Giunta regionale, ad esito del suddetto procedimento, con propria deliberazione, procede alla nomina degli organismi componenti la Consulta e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, da ciascuno di essi individuati.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di dare mandato al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Economia sociale e Terzo Settore di avviare il procedimento per la ricostituzione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art.23 della legge regionale n.1/2016 attivandosi verso il Consiglio delle Autonomie Locali cui spetta l'individuazione di dodici assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, uno per ciascuna Zona Sociale, in modo da garantire, ove possibile, una adeguata rappresentanza di tutte le aree della regione;
- 2) di dare mandato al Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria, Economia sociale e Terzo Settore di avviare, in attuazione della l.r. n. 1/2016 art. 24, c.2 e c.3 e tenendo conto dei principi generali di trasparenza, rappresentatività e parità di genere, il procedimento per la ricostituzione della Consulta regionale dei Giovani, formata da massimo 35 membri, nella composizione di seguito riportata:
 - 13 membri in rappresentanza di associazioni giovanili;
 - 5 membri in rappresentanza di associazioni studentesche universitarie;
 - 2 membri in rappresentanza di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
 - 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
 - 3 membri in rappresentanza delle associazioni dei giovani imprenditori;
 - 1 membro in rappresentanza degli ordini professionali o loro associazioni per i giovani professionisti;
 - 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali per i giovani lavoratori;
 - 1 membro in rappresentanza delle associazioni di migranti per i giovani con background migratorio;
 - 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui uno in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati da ANCI Umbria;
 - 1 membro in rappresentanza degli oratori, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre;
- 3) di approvare l'allegato 1) "Modalità di composizione e di funzionamento del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art. 23 della L. r. 1 febbraio 2016, n.1" e l'allegato 2) "Modalità e criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei Giovani di cui all'art.24 della L.r. 1 febbraio 2016 n.1 e modalità di funzionamento della stessa", quali parti

integranti e sostanziali del presente atto, revocando conseguentemente la dgr n.895/2016 e i relativi allegati;

- 4) di stabilire che la nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili individuati dal Consiglio delle Autonomie Locali e la nomina degli organismi membri e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, componenti la Consulta regionale dei giovani sarà effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
 - 5) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del d.lgs. 33/2011.
-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 02/04/2025

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Eleonora Bigi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 03/04/2025

Il dirigente del Servizio
Programmazione della rete dei servizi
sociali, integrazione sociosanitaria.
Economia sociale e terzo settore

- Valentina Battiston

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 07/04/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Daniela Donetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fabio Barcaioli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 08/04/2025

Assessore Fabio Barcaioli
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

MODALITÀ DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1

Art. 1 Oggetto

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità di composizione e funzionamento del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, da ora in poi 'Tavolo', ai sensi dell'art. 23, comma 6 della l.r. n. 1 del 01 febbraio 2016 *"Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))"*.

Art. 2 Composizione e individuazione dei componenti

Il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo settore della Regione Umbria richiede al Consiglio delle Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, l'indicazione di dodici nominativi di assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili, uno per ciascuna Zona Sociale, ai fini della loro individuazione in qualità di componenti del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili di cui all'art. 23 c.1.

Il Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili, ai sensi dell'art.23 lett. a) è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato.

La nomina dei componenti del Tavolo, individuati dal CAL, è effettuata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

ART. 3 Durata, decadenza e sostituzione dei membri

Il Tavolo dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un assessore comunale membro del Tavolo, o suo delegato, qualora cessi dalla sua carica, può essere sostituito con le medesime procedure di cui all'art. 2.

Art. 4 Funzionamento e convocazione

Il Tavolo agisce collegialmente.

Il Tavolo ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento del Tavolo il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione al Tavolo è resa a titolo gratuito.

Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni del Tavolo sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Tavolo stesso.

Le sedute del Tavolo, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente del Tavolo convoca le riunioni almeno sette giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza il Tavolo può essere convocato in altre forme e in tempi diversi.

I componenti del Tavolo possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque

componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

Art. 5 Validità delle riunioni

Il Tavolo è validamente costituito a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni del Tavolo, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, il Tavolo delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni del Tavolo è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti del Tavolo, che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e il Tavolo, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.

MODALITÀ E CRITERI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DELLA L.R. 1 FEBBRAIO 2016, N.1, E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA STESSA.

Art. 1 Oggetto

La presente disciplina detta le norme relative alle modalità e ai criteri di nomina dei componenti della Consulta regionale dei giovani, da ora in poi 'Consulta', di cui all'art. 24, comma 2, della l.r. 1 del 01 febbraio 2016 *"Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della L.R. 16 febbraio 2010, n.14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))"*, nonché le modalità di funzionamento della stessa.

ART. 2 Composizione

La Consulta, ai sensi dell'art. 24, c. 3 della LR 1/2016, è composta da un massimo di 35 organismi membri individuati in base ai criteri e alle modalità di cui al successivo articolo 3.

Fanno parte della Consulta:

- a) 13 membri in rappresentanza di associazioni giovanili;
- b) 5 membri in rappresentanza di associazioni studentesche universitarie;
- c) 2 membri in rappresentanza di associazioni di studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni giovanili dei partiti politici;
- e) 3 membri in rappresentanza delle associazioni dei giovani imprenditori;
- f) 1 membro in rappresentanza degli ordini professionali o loro associazioni per i giovani professionisti;
- g) 3 membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali per i giovani lavoratori;
- h) 1 membro in rappresentanza delle associazioni di migranti per i giovani con background migratorio;
- i) 3 membri in rappresentanza dei Comuni, di cui uno in rappresentanza dei giovani amministratori comunali, indicati da ANCI Umbria;
- j) 1 membro in rappresentanza degli oratori, indicato dalla Conferenza Episcopale Umbra quale massimo organismo di rappresentanza delle Diocesi umbre.

ART. 3 Criteri e modalità di individuazione degli organismi membri

Nel rispetto dei principi di parità di genere, rappresentatività e trasparenza di cui all'art. 24, c. 2 della LR 1/2016, il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo Settore, mediante avviso pubblico nel quale potranno essere definiti ulteriori criteri utili alla selezione, tra cui finalità dello Statuto, rappresentatività, territorialità e attività realizzate in favore dei giovani, invita alla presentazione di manifestazioni d'interesse/candidature gli organismi rientranti nelle tipologie di cui alle lett. a, b, c, d, e, f, g, h dell'art.2 suddetto e ad esprimere propri rappresentanti in seno alla Consulta.

Ad esito dell'avviso pubblico sarà costituita una Commissione che procederà alla valutazione delle candidature pervenute. In caso di manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore rispetto al numero massimo previsto per ciascuna tipologia tra quelle indicate all'art.2 si procede a valutazione comparativa. A seguito della valutazione comparativa, gli organismi candidati sono inseriti in una graduatoria suddivisa per le diverse tipologie di organismo di cui all'art.2 sopra indicato.

L'Amministrazione regionale procede, in base a detta graduatoria, a chiedere a ciascun organismo individuato la designazione dei propri rappresentanti, effettivo e supplente, in seno alla Consulta di età non superiore a 35 anni. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui al comma 2 dell'art. 24 della l.r. n. 1/2016, nell'avanzare tale richiesta, chiederà di indicare due nominativi di diverso genere quali rappresentanti in seno alla Consulta.

La Giunta regionale, ad esito del suddetto procedimento, con propria deliberazione, procede alla nomina degli organismi componenti la Consulta e dei rispettivi rappresentanti, effettivo e supplente, da ciascuno di essi individuati.

ART. 4 Durata, decadenza e sostituzione dei membri

La Consulta dura in carica sino al termine della legislatura regionale.

Un organismo membro della Consulta, qualora cessi la sua attività, può essere dichiarato decaduto e sostituito con altro organismo a scorrimento della graduatoria di cui all'art. 3.

In casi di effettiva e comprovata necessità, sempre nel rispetto del principio di parità di genere, un organismo membro della Consulta può proporre la sostituzione del proprio rappresentante, effettivo o supplente, mediante idonea e motivata comunicazione trasmessa via PEC al Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e Terzo Settore, sottoscritta dal Rappresentante Legale.

Art. 5 Funzionamento e convocazione

La Consulta agisce collegialmente.

La Consulta ha come sede di riferimento la struttura regionale di area sociale/politiche giovanili e per il funzionamento della Consulta il Presidente si avvale del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

Le funzioni di Presidente della Consulta sono svolte dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente del Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Regione Umbria.

La partecipazione alla Consulta è resa a titolo gratuito.

La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi.

Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Devono essere convocate, inoltre, qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti della Consulta stesso.

Le sedute della Consulta, di norma, sono pubbliche e le riunioni, di norma, sono convocate presso la sede di cui sopra.

Il Presidente della Consulta convoca le riunioni almeno dieci giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica.

I componenti della Consulta possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno dieci componenti dell'organo collegiale, essa è obbligatoriamente presente all'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

Possono partecipare alle riunioni della Consulta, su invito del Presidente, in relazione agli argomenti trattati, altri soggetti competenti nelle materie all'ordine del giorno.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente.

Art. 6 Validità delle riunioni

La Consulta è validamente costituita a prescindere dal numero dei componenti.

Le deliberazioni della Consulta, di norma, sono espresse con consenso collegiale. Ove sia necessario procedere a votazione, la Consulta delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale il doppio.

Il verbale delle riunioni della Consulta è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione contenente i nomi dei presenti.

Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente, il quale viene poi sottoposto all'approvazione dei componenti della Consulta, che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità. Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui sopra, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e la Consulta, nella prima riunione, fa proprio il medesimo.